

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ATTREZZATURE DI LAVORO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI PERSONE E COSE

Prescrizioni generali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono tali da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono tali da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono tali da evitare qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone sono tali da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di caduta non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, sarà installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato andrà verificato ad ogni giornata di lavoro			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti fanno uso di idonea cintura di sicurezza.			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ponti sviluppabili sono usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ponti non vengono spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 70, comma 3, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.			

Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ponti su ruote hanno base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato; il carico del ponte sul terreno è opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le ruote del ponte in opera sono state saldamente bloccate con cunei dalle due parti			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ponti su ruote sono stati ancorati alla costruzione almeno ogni due piani			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La verticalità dei ponti su ruote è stata controllata con livello o con pendolino			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ponti sviluppabili vengono usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non vengono spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi			

Scale aeree su carro

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il carro della scala aerea è stato sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le scale aeree non vengono adoperate con pendenze minori di 60° né maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza è controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, portano un numero progressivo nell'ordine di montaggio			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Prima che la scala sia montata, alle ruote sono applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto viene eseguita a scala scarica			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Durante la salita vengono evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, gravano sulla linea mediana della stessa			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore a strutture fisse			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee elettriche, si evita ogni possibilità di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala			

Ascensori e montacarichi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le difese hanno un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed sono costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non hanno ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distano meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distano 4 o più centimetri			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove è stato protetto in maniera adeguata e sicura			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi sono provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m. 1,80			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte di accesso al vano degli ascensori e dei montacarichi sono costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte di accesso al vano sono munite di un dispositivo che ne impedisce l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consente il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone hanno pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le pareti e le porte della cabina sono cieche o hanno aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le porte sono del tipo flessibile ed in tal caso non presentano fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m ² 0,25 di sezione esiste uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi sono predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, è garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I montacarichi per trasporto di sole merci hanno i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, sono provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, sono provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa avviene a motore inserito			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani sono munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico			
(Allegato V Titolo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità sono provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa			